

Allegato A)



COMUNE DI PISA

**Direzione Piano strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale
Politiche della Casa - Ambiente**

**BANDO PER CAMBI DI ALLOGGIO
ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Art. 1 - PREMESSE

Vista la Legge Regionale n. 96 del 20 dicembre 1996 come modificata dalla Legge Regionale n. 41 del 21/03/2015;
Visto il Regolamento di attuazione e integrazione della predetta legge approvato con Delibera del Lode Pisano n. 65 del 10/03/2016;

Il dirigente delle Politiche della Casa del Comune di Pisa, informa che dal giorno 13/06/2016 è possibile fare domanda di cambio alloggio all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità sarà effettuata dal Comune secondo indicazioni dell'Ente Gestore. Riservando alla stessa il 25% degli alloggi di nuova costruzione e fino al 30% di quelli di risulta.

Art. 2 - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande potranno essere presentate dagli assegnatari con contratto di locazione di ERP in regola con la corresponsione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, utilizzando i moduli di domanda predisposti e disponibili presso l'Ufficio Casa (Via Fermi n. 4 – Pisa), presso l'URP e presso le Associazioni Sindacali degli Inquilini, oppure possono essere stampati dal sito Internet della Rete Civica del Comune di Pisa all'indirizzo www.comune.pisa.it – Politiche della Casa.

Il presente bando avrà durata biennale, salvo proroga, e sarà aggiornato semestralmente fino a scadenza.

La domanda presentata resterà in graduatoria per 3 aggiornamenti consecutivi che saranno effettuati semestralmente, dopodiché, se persistono le ragioni di mobilità, la richiesta di cambio alloggio dovrà essere ripetuta.

In caso di pubblicazione di nuovo bando tutte le domande, in qualunque tempo presentate, decadono.

La domanda di mobilità può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali come stabiliti dall'Allegato A) della Legge Regionale 96/1996, fatta salva la situazione economica per la quale si applica l'art. 35 comma 2 lett. m), e purché il richiedente non si trovi in alcuna delle condizioni che determinano la decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 35 della suddetta legge.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e **compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pisa**, devono essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- presso la sede dell' Ufficio Casa del Comune di Pisa in Via E. Fermi n°4, nei giorni di apertura al pubblico;
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Lungarno Galilei n°42, nei giorni di apertura al pubblico;
- mediante invio per posta raccomandata all'indirizzo dell'Ufficio Casa del Comune di Pisa.
- mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

Art. 3 –VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno ordinate secondo i seguenti fattori di priorità:

- a) Condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza e/o patologie gravi e certificate, non sussistenti al momento dell'assegnazione che, in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti, o altra situazione di disagio abitativo in relazione alla condizione di invalidità o alla patologia certificata.
- b) Situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 8, della L. R. 96/1996, ovvero alloggio con 2 o più vani utili rispetto al numero di componenti il nucleo familiare.
- c) Situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96., ovvero presenza di oltre due persone a vano utile.
- d) Ragioni di sicurezza e di incolumità personali e/o familiari accertate e certificate dalle autorità competenti in materia.

CRITERI DI PRIORITA'	Valore	VALUTAZIONE
a)		
Condizioni certificate invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza che in relazione all'alloggio assegnato e all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti,;	25	
Patologie gravi e certificate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;	20	
Altra situazione di disagio abitativo in relazione alla condizione di invalidità o patologia certificata;	10	
b)		
Situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 8, della L. R. 96/ 96, ovvero qualora i vani utili dell'alloggio risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentati di 3 ed oltre;	25	
Situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 8, della L. R. 96/ 96, ovvero qualora i vani utili dell'alloggio risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentati di 2;	20	
c)		
Situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96., ovvero presenza di 3 persone ed oltre a vano utile da più di 5 anni dall'assegnazione;	25	
Situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96., ovvero presenza di oltre 2 persone a vano utile da più di 5 anni dall'assegnazione;	20	
Situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96., ovvero presenza di oltre 2 persone a vano utile da almeno 2 anni dall'assegnazione;	10	
d)		
Ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate e certificate dalle autorità competenti in materia.	25	
Totale		

Il richiedente dovrà allegare alla domanda una documentazione integrativa idonea ai fini della valutazione e dell'attribuzione del valore dei fattori di priorità.

Fattori multipli di priorità sono sommati. In assenza di fattori di priorità od a parità di valore l'ordine di priorità delle domande avviene secondo la data ed il numero di protocollo di presentazione.

In sede di prima formazione degli elenchi vengono selezionate le domande pervenute nel primo mese di pubblicazione del bando.

In seguito saranno selezionate le domande presentate nei successivi sei mesi dal secondo mese di pubblicazione del bando.

L'aggiornamento degli elenchi di priorità sarà effettuato di massima ogni sei mesi dalla data di pubblicazione della prima graduatoria definitiva.

Dal giorno della pubblicazione del primo elenco delle domande ammesse decadono tutte le precedenti domande presentate in occasione dell'ultimo bando di mobilità e dei suoi aggiornamenti, nonché quelle presentate extra graduatoria ai sensi della deliberazione di G.C. n°247 del 18/12/2012, in quanto tale disciplina è nel complesso superata da quella regolamentare di cui alla delibera LODE n°65/2016.

Le domande saranno oggetto di controllo dei dati autocertificati e valutate in base a quanto stabilito dal vigente regolamento in attuazione della delibera n. 65 del 10/03/2016 della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. PISANO e dal presente bando.

I richiedenti avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione della graduatoria successiva alla presentazione della loro domanda per presentare eventuale opposizione, redatta in carta semplice e completa dei motivi che la determinano.

Le opposizioni saranno esaminate dalla Commissione ERP di cui all'art. 5 del Regolamento della Conferenza Permanente dei comuni del L.O.D.E. PISANO nei successivi 15 giorni.

Il rifiuto di un alloggio idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Sull'idoneità della proposta che viene rifiutata si esprime la Commissione sopra citata.

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675 e successive modifiche, di dati personali dichiarati dai richiedenti saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla Legge. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti, ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, sempre e comunque nel rispetto della L. 675 del 31.12.96 I richiedenti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiareranno di essere consapevoli della propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. PISANO, consultabile presso l'Ufficio Casa o sul sito del Comune di Pisa.

Pisa, 13 /06/2016

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Berti